

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

39998/05

98

UDIENZA PUBBLICA

DEL 06/10/2005

SENTENZA

N. 994 / 05

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. SOSSI MARIO	PRESIDENTE	
1. Dott. MOCALI PIERO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. GRANERO FRANCAANTONIO	"	N. 020656/2005
3. Dott. PEPINO LIVIO	"	
4. Dott. URBAN GIANCARLO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) GABRIELE ARAL

N. IL 10/03/1975

avverso SENTENZA del 03/02/2005

CORTE ASSISE APPELLO di ROMA

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere


MOCALI PIERO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI


Richiesta copia studio
dal Sig. ANSA
per diritti € 1,55
il 3/11/05
IL CANCELLIERE

Udito il Procuratore Generale in persona del *avv.* Vito Manetti:

che ha concluso per *il rispetto del ricorso;*

Udito, per la parte civile, l'Avv. 

Udito il difensore *Avv. Tullio* 



OSSERVA

Con sentenza del 10.5.2004, la corte d'assise di Roma dichiarava il Gabriele colpevole di omicidio in persona del padre Gaspare e della madre Maria Elena Figuccio; esclusa l'aggravante prevista dall'art. 576 n. 1) c.p. e concesse attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti residue, lo condannava alla pena di ventotto anni di reclusione, oltre alle pronunce accessorie.

Su gravame dell'imputato, la corte d'assise d'appello – colla sentenza oggi esaminata – confermava quella di primo grado, previamente rigettando la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento, per la ritenuta irrilevanza del riesame testimoniale e della ulteriore perizia psichiatrica indicati dalla difesa.

I cadaveri delle vittime vennero rinvenuti, chiusi in sacchi per i rifiuti, all'interno della loro abitazione, su segnalazione del figlio convivente, verso le 15.00 del 22.3.2002; l'autopsia accertò che causa della morte era stata la somministrazione di un potente ansiolitico, in una con bevande alcoliche e, quanto alla Figuccio, anche coll'asfissia praticatale per compressione delle vie respiratorie. L'epoca della morte venne fatta risalire a due giorni prima, collocandosi fra le 20.30/21.00 e le 23.00/24.00, in rapporto all'ora della cena consumata, allo stato dei residui di cibo e alla mancata risposta ad alcune chiamate telefoniche nelle ore successive e il giorno dopo.

Entrambe le corti di merito hanno ritenuto che a carico del Gabriele si ponessero indizi di reità, gravi, precisi e concordanti: egli abitava coi genitori (in una mansarda collegata coll'appartamento dei medesimi); era stato presente in casa prima, durante e dopo il momento del fatto; conosceva l'esistenza e il luogo di custodia del medicinale, da lui stesso (e più raramente dalla madre) usato; aveva libero accesso agli alimenti coi quali detto farmaco era stato assorbito; l'abitazione delle vittime era stata trovata in perfetto ordine, nessun segno di effrazione era stato riscontrato, nulla mancava (a parte la controversa assenza di una agenda). Se nessun estraneo si era introdotto, l'unico soggetto che aveva potuto perpetrare il duplice delitto era l'imputato, che certamente nei due giorni in cui i cadaveri erano rimasti in casa – ed egli non poteva non averne avuto nozione o effettuato ricerche anteriori alla denuncia del fatto – aveva meditato (senza trovare una soluzione) sul modo migliore di sbarazzarsene.

La tesi difensiva di piste alternative si era rivelata impraticabile, sia per le considerazioni premesse, sia perché nessun soggetto fra quelli possibilisticamente indicati era raggiunto dal minimo sospetto. E del resto, il Gabriele aveva un movente, correttamente ravvisato nell'aver mentito ai genitori – coi quali, in specie il padre, aveva un controverso rapporto, stante l'autoritarismo di costui e la posizione di distacco dal figlio – sul corso dei suoi studi universitari, che aveva dichiarato essere giunti alla discussione della tesi di laurea, quando invece da anni li aveva abbandonati.

In punto di imputabilità, gli attendibili esami clinici eseguiti in primo grado avevano escluso sia una malattia della mente nosograficamente individuabile, sia un disturbo della personalità di rilievo tale da compromettere anche solo in parte la capacità d'intendere e di volere, risolvendosi il medesimo in una prevalenza dei tratti passivo-aggressivi e narcisistici, senza ulteriori configurabilità psicotiche. Era dunque evidente che la semplice anomalia del carattere era irrilevante ai fini dell'imputabilità.

Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Gabriele, che denunciava:

col primo motivo di ricorso, vizio della motivazione. L'affermazione di responsabilità del ricorrente risentiva dell'adozione di un tipo di logica inaccettabile, in quanto i giudici di merito avevano argomentato per esclusione, ovvero eliminando altre ipotesi di colpevolezza, ma senza possedere la certezza assoluta che il fatto fosse stato commesso dal Gabriele. L'impossibilità di trovare altro colpevole, legata a fattori anche casuali, non giustificava l'individuazione del ricorrente come tale, giacché a suo carico non v'erano prove ma solo labili e controversi indizi, che erano stati posti a

M.

base di una mera ipotesi astratta, corroborata da un movente inattendibile, giacchè quello indicato nella sentenza in esame in nessun modo si rivelava proporzionato alla gravità ed efferatezza del fatto.

Del resto, talune circostanze indiziarie erano contraddette o diversamente interpretabili, come l'asserita ora di funzionamento della lavastoviglie, l'assenza di lesioni da difesa sul corpo delle vittime (possibilisticamente derivabile da minacce esercitate su loro previamente), i mancati contatti telefonici tra l'imputato e il padre, l'aver il ricorrente parlato dei problemi universitari con altri congiunti solo perché costretto e la conseguente indicazione di tale problema da parte del cognato come valido spunto d'indagine, la possibilità che i rumori di strada si udissero dalla casa delle vittime, la stanchezza manifestata dal Gabriele sul lavoro, l'essere egli uscito (la notte del 21) per fare acquisti, l'aver lasciato acceso il computer durante la notte, la censurata inconsapevolezza della presenza dei cadaveri in casa – tutti elementi di valutazione anche contraria a quella fatta propria dai giudici di merito.

I quali, peraltro, avevano ignorato spunti difensivi loro prospettati, come il rinvenimento di tracce di saliva estranee alla famiglia Gabriele, di peli e capelli esterni all'involucro, telefonate inspiegabili pervenute dalla presidenza del Consiglio dei ministri e da altra persona che non le aveva tutte ammesse; ed avevano valutato illogicamente altri dati di fatto, come l'acquisto del medicinale da parte del Gabriele (che notoriamente ne faceva uso), la confessione alla madre del reale andamento del corso di studi, la testimonianza circa la presenza di due persone nell'abitazione la mattina del 21, la incongruenza di avere pretesamente commesso il fatto con modalità e in luogo che direttamente vi collegavano la persona del ricorrente e in special modo la mancata rimozione dei cadaveri, col rischio della loro scoperta da parte della collaboratrice familiare (la cui assenza dal lavoro per il giorno dopo era ignota al Gabriele), la inspiegabile telefonata da questi fatta ai genitori ancora il giorno 22, l'incertezza della data del delitto, che non era stata soddisfacentemente accertata;

col secondo motivo, violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva. La sentenza impugnata non motivava correttamente il diniego di rinnovazione parziale del dibattimento in appello, per l'assunzione di prove ingiustamente ritenute superflue. In particolare, sarebbe stata necessaria la esecuzione di nuova perizia psichiatrica, alla luce anche dei recentissimi principii giurisprudenziali che valorizzavano, quanto all'accertamento della imputabilità, anche la presenza di disturbi della personalità, come quello di cui gravemente soffriva il ricorrente, secondo le concordi indagini peritali.

Si insisteva, quindi, per l'annullamento della decisione impugnata.

Nell'interesse del Gabriele è stata depositata tempestivamente una memoria difensiva, che ulteriormente illustra i motivi principali.

Il ricorso è infondato.

La critica portata dal ricorrente all'impianto metodologico della sentenza impugnata – e, specificamente, il censurato impiego di un incedere argomentativo per esclusione – non appare decisiva né in sé e per sé, né in rapporto al procedimento in esame. La legittimità del metodo di valutazione degli indizi, invero, si fonda sulla correttezza logico-giuridica del risultato raggiunto, non sulle modalità teoriche dello scrutinio; che, se sviluppato senza incorrere in illogicità manifeste o in errori di diritto, non presta il fianco a censura.

Il vero problema della valutazione indiziarie, al fine del raggiungimento di un convincimento finale di reità, è, come questa Corte altre volte ha indicato – trovando in ciò, poi, il limite del controllo affidato al giudice di legittimità sulla struttura e sulla congruenza logica della motivazione – anche nell'osservanza del principio dell'*oltre il ragionevole dubbio*, che non può dirsi certamente rispettato, quando la pronuncia di condanna si fonda su un accertamento giurisdizionale non sostenuto dalla *certezza razionale*, ossia da un grado di conferma così elevato, da confinare colla certezza. Detto principio costituisce, dunque, il limite della libertà di convincimento del giudice,

M.

apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali e soggettivi, al confine dell'arbitrarietà (cfr. Sez. I, 14.5.2004, Grasso).

Venendo alla fattispecie, sarebbe irragionevole dubitare della gravità e concordanza degli indizi, quali la sentenza impugnata ha enucleato e singolarmente pesato, prima di giungere alla doverosa valutazione ultima e globale: la convivenza sostanziale dell'imputato coi genitori; la risaputa sua utilizzazione del farmaco usato – in una con sostanze alcoliche e, quanto alla Figuccio, coll'efferato impiego anche di fisica violenza – per sopprimere le vittime; lo stato di ordine assoluto all'interno dell'abitazione e la inesistenza di qualunque impiego effrattivo; la incomprendibilità del disinteresse mostrato dal figlio per la mancanza di contatti coi genitori per quasi due giorni, sono tutti elementi sulla cui rilevanza e convergenza sarebbe appunto inammissibile il dubbio. Ciò che il ricorrente pare precipuamente censurare è la ritenuta precisione degli indizi, ovvero la loro sostanziale univocità, da compararsi certo cogli altri due requisiti. Ma il canone secondo il quale l'indizio, per essere preciso, non deve offrire alternative di significato, deve necessariamente essere temperato mediante il criterio della logicità delle alternative eventualmente esistenti, sulla base delle comuni regole di esperienza e dell'*id quod plerumque accidit*.

Ora, le obiezioni che il ricorrente rivolge alla valutazione della precisione indiziaria, di tutto sono fornite tranne che di logica e di senso comune; certo, in teoria, sarebbe ipotizzabile che un terzo ignoto, munito di chiavi, si fosse introdotto nell'abitazione dei Gabriele, per uccidere i due anziani: ma quale riscontro logico probante trova nel processo tale asserzione? Nessuno. E certo il terzo (lo si dice per spiegare la mancanza di segni violenti sui cadaveri, a parte l'effetto della compressione sul collo della Figuccio) potrebbe averli tenuti sotto la minaccia di un'arma; ma dove avrebbe trovato il tempo e l'agio di munirsi di un farmaco, mescolarlo ai cibi, aggiungervi piccole dosi di alcol? E perché? Il ricorrente non offre alcuna spiegazione logica. E certo l'imputato potrebbe anche avere avuto tanti impegni, nei giorni successivi al delitto, per non preoccuparsi troppo della sorte dei parenti più stretti, ma come spiegarlo in una situazione di convivenza e di condivisione dei pasti (come avvenuto l'ultima sera)? Non c'è da parte del Gabriele alcuna risposta logica. E quale terzo, volendo inspiegabilmente uccidere i coniugi Gabriele, si sarebbe poi dato la pena di munirsi dei sacchi per i rifiuti (inesistenti in quella casa) nei quali introdurre i cadaveri? E se lo scopo, come pare evidente, di tale modalità era quello di asportare poi i corpi, a quale interesse di un terzo sconosciuto, anziché a quello di un familiare convivente, avrebbe corrisposto la manovra descritta? E quale chiarimento circa la dinamica dei fatti potrebbero offrire le circostanze enumerate nel ricorso e sopra fedelmente trascritte – a petto dei dati indizianti esaminati dai giudici di merito in due distinte fasi del giudizio – che indurrebbero a cercare piste alternative in circostanze che, quand'anche storicamente vere (come le telefonate dalla presidenza del Consiglio dei ministri) sono però prive di qualunque collegamento logico-probatorio col contenuto storico del processo (per non dire fantasiose e assurde)? Tanto più, in quanto la sentenza impugnata ha diligentemente scrutinato – e ineccepibilmente disatteso, per non essere incorsa in alcuna patente illogicità – ogni singolo dato evocato dall'attuale ricorrente.

Quest'ultima osservazione consente anche di ritenere infondata la doglianza circa la mancata assunzione di una prova decisiva in appello, mediante la rinnovazione parziale del dibattimento. Quella chiesta per riascoltare testimoni già uditi in precedenza, non prospettando prove nuove, consentiva ai secondi giudici di concludere – come correttamente hanno fatto – per la completezza del materiale probatorio a disposizione, ai sensi dell'art. 603 c. 1 c.p.p. Quella tendente ad ottenere una nuova perizia psichiatrica, è stata ineccepibilmente disattesa non solo perché alla perizia (atto intrinsecamente di mera valutazione, e per di più contrassegnato da un vasto margine di discrezionalità da parte del giudice) non si riconosce il carattere di prova decisiva (cfr. Sez. IV, 12.12.2002, Bovicelli), ma principalmente perché è stata giustamente ritenuta sufficiente quella già esperita, al fine di escludere qualunque dubbio sulla imputabilità del Gabriele.

A tal proposito, è vero che, come osserva il ricorrente, si sono nel frattempo sviluppate nuove tendenze interpretative, che hanno trovato sbocco nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 25.1.2005, Raso (secondo la quale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente,

M.

anche i *disturbi della personalità*, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di *infermità*, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità d'intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico colla specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Colla conseguenza che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di *infermità*); ma, nella fattispecie, i giudici del merito erano già in possesso di un accertamento peritale che non solo escludeva malattie della mente nosograficamente inquadrabili, ma prendeva in considerazione – accertandone la non gravità e la non incidenza sul determinismo dell'intelligenza e della volontà – anche i disturbi della personalità che indubbiamente il Gabriele evidenzia. Da qui la superfluità dell'ulteriore perizia psichiatrica, a sostegno della cui necessità, del resto, il ricorrente indica – in buona sostanza – solo il formarsi di una più garantista giurisprudenza.

Ma le resultanze peritali consentono anche di ritenere insindacabile la individuazione del movente, ovvero di quell'impulso ad agire che ha pregnante significato nel processo indiziario, essendo il coagulante del complesso degli indizi; sono proprio i caratteri disturbati della personalità del Gabriele (irrilevanti sotto il profilo esaminato in precedenza) a rendere incensurabile il convincimento circa la peculiarità dei rapporti familiari, in ragione del mendacio ormai insostenibile relativamente agli studi universitari. Il giudizio di inadeguatezza (rispetto alla gravità del duplice delitto ed anche, deve aggiungersi, alla intensità del dolo, qui dimostrata dall'impiego di strumenti insidiosi) che ne dà il ricorrente, si traduce in una valutazione di fatto che non può introdursi nel giudizio di cassazione.


Il ricorso deve dunque essere rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, addì 6.10.2005

IL CONSIGLIERE RELATORE



IL PRESIDENTE

